



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

III SERVIZIO

SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 7 del 06/02/2014

Raccolta Ufficiale

N. 4

Del 07/02/2014

OGGETTO: Struttura comunale Casa di Riposo "Maria Boccardi" di via Putignano, n. 1 – Determinazioni.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

In data 3 agosto 2013, alle ore 04,00 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. – di Bari, accedeva improvvisamente nella struttura comunale Casa di Riposo "Maria Boccardi" di via Putignano, n. 1 per una ispezione.

In data 06.08.2013 il medesimo Comando NAS con nota prot. n. 13276/13-2 comunicava formalmente che nell'ambito di servizio in campo nazionale, volto alla verifica delle condizioni in cui versano gli anziani alloggiati nelle case di riposo, aveva avuto accesso alla struttura comunale Casa di Riposo "Maria Boccardi" di via Putignano, n. 1, trasmettendo il relativo verbale. In detta circostanza il ridetto Comando rilevava, tra gli altri, il mancato adeguamento della struttura agli *standards* previsti dalla L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 e dal suo Regolamento n. 4 del 18 gennaio 2007 ed alle loro successive integrazioni e modifiche, ovvero di fatto ed allo stato, la mancanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. n. 7 del 6 febbraio 2013. Chiedeva, pertanto, a questo Comune di adottare e promuovere i provvedimenti del caso, ai sensi del comma 9 dell'art. 49, della L.R. 19/2006.

In data 16 agosto 2013, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ex ASL BA/5 di Putignano, su disposizione del Direttore del SISP e del Direttore del SIAN, effettuava sopralluogo presso la struttura comunale Casa di Riposo "Maria Boccardi" di via Putignano, n. 1, per procedere all'accertamento dei requisiti igienico sanitari, strutturali tecnologici e condizioni igienico sanitarie della cucina e della sala mensa con le relative autorizzazioni all'esercizio. In detta circostanza venivano, tra gli altri, riscontrate irregolarità strutturali e l'assenza delle autorizzazioni al

funzionamento. Intimava, quindi, la presentazione di siffatti documenti entro e non oltre 7 giorni dalla data dell'ispezione.

In data 23 agosto 2013, il Responsabile del Servizio competente comunicava alla ASL di riferimento l'impegno ad avviare di ogni utile iniziativa atta a rimuovere quanto evidenziato dai NAS di Bari e dalla medesima ASL, nonché a reperire ogni documentazione amministrativa afferente alla struttura.

Con nota in data 9 settembre 2013, la Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità – Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità – nel trasmettere a questo Ente la segnalazione del Comando NAS di Bari, chiedeva di conoscere, entro 30 giorni, l'esito dell'attività di vigilanza e controllo espletata nei confronti della struttura ed i provvedimenti adottati ai sensi del ridetto art. 49, comma 9, della L.R. 19/2006.

Questo Comune, in data 9 ottobre 2013 con nota prot. 17878, rappresentava alla Regione Puglia, per mera finalità di certezza, legittimità e trasparenza del procedimento amministrativo, proprie osservazioni circa la validità dell'esistente autorizzazione provvisoria ai sensi della vigente normativa e chiedeva, contestualmente, specifico parere a riguardo, attesa la natura pubblica della struttura, l'assenza di finalità lucrativa e l'ottenimento di un finanziamento a valere su fondi Regionali, nazionali e comunitari per l'infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria su altra struttura comunale che dovrà assorbire la Casa di Riposo "Maria Boccardi", ovvero la struttura di Pozzo Cuccù.

In pari data questo Ente trasmetteva alla ASL BA/5 la documentazione amministrativa richiesta e reperita, afferente alla struttura interessata anticipando che, in merito alla autorizzazione prodotta, erano in atto rapporti interlocutori con la Regione Puglia circa la validità della esistente autorizzazione provvisoria.

In data 9 ottobre 2013, con nota prot. 1988 Dir/SISP, inoltrata per conoscenza anche al Comando NAS ed alla Regione Puglia, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ex ASL BA/5 di Putignano, "*considerato che, comunque, la struttura attualmente non risulta idonea per l'uso di che trattasi*" chiedeva al Sindaco "*di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza*".

Con nota in data 5 novembre 2013, prot. n. AOO-082/9424, la Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità – Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità –, inviata per conoscenza anche all'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Putignano ed al Comando NAS di Bari, dato atto che la struttura comunale Casa di Riposo "Maria Boccardi" di via Putignano, n. 1 non rientra nella fattispecie di cui all'art. 8 della L.R. 7/2013, ovvero non ha avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale 4/2007, "*intima al Comune di Castellana Grotte di attenersi alle prescrizioni imperative del NAS di Bari e del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, provvedendo entro 30 giorni dal ricevimento della presente:*

- *al trasferimento degli anziani attualmente collocati presso la Casa di Riposo "Maria Boccardi", presso una Casa di Riposo regolarmente autorizzata al funzionamento;*
- *alla revoca dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento della Casa di Riposo "Maria Boccardi", ai sensi dell'art. 49, comma 9, della L.R. 19/2006."*

Il Sig. Sindaco, attesa la circostanza che si sta trattando di fasce deboli della popolazione, nella consapevolezza di dover salvaguardare ogni delicato equilibrio – di natura sia fisica che psichica – degli anziani Ospiti della struttura, alcuni dei quali privi di qualsiasi legame familiare, nel mese di dicembre, ha prodotto istanza alla Regione Puglia per scongiurare la immediata chiusura della Struttura.

Con nota prot. n. AOO-0820000145 del 10 gennaio 2014, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 15 gennaio 2014 al n. 796, nel riscontrare la nota del Sig. Sindaco, richiamando quanto già espresso nella precedente protocollo AOO-082/9424 del 5 novembre 2013 e, in particolare che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 19/2006 e s.m.i., per poter legittimamente operare le strutture devono essere in possesso di autorizzazione definitiva ovvero di proroga espressa del previgente provvedimento di autorizzazione provvisoria in presenza delle condizioni di cui all'art. 9 della L.R. 7/2013, la On.le Regione Puglia, nella persona del Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità – dott.ssa Francesca Zampano - esprime parere sfavorevole in merito alla validità del provvedimento di autorizzazione provvisoria al funzionamento esistente n. 100/2006 ed intima nuovamente al Comune di Castellana Grotte di provvedere entro 15 giorni al trasferimento degli anziani attualmente collocati presso la struttura comunale in altra struttura regolarmente autorizzata e ad adottare i più opportuni provvedimenti di competenza del Comune per regolarizzare la situazione della struttura.

Rappresenta, infine, che *“in caso di inadempimento, la Regione Puglia potrà intervenire mediante l’attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall’art. 19 del Regolamento 4/2007 ...”*.

A seguito di formale invito, contenuto nella predetta nota, in data 30 gennaio 2014 rappresentanti tecnici di questo Ente, appositamente delegati, hanno avuto un incontro formale con la dirigente della Regione Puglia, anzi citata. Dall’incontro è scaturito che l’attuale situazione della Casa di Riposo “Maria Boccardi” deve, con urgenza e comunque entro la corrente settimana, trovare una definitiva soluzione e che la stessa può essere mantenuta in attività esclusivamente a seguito dell’adozione immediata di un provvedimento di autorizzazione definitiva al funzionamento.

Formalmente interpellato in data 30 gennaio, il Responsabile dell’U.T.C. VI Servizio LL.PP., giusta nota prot. n. 2066 del 31 gennaio 2014, ha attestato che *“l’immobile adibito a Casa di Riposo “Maria Boccardi” non presenta, allo stato attuale, i requisiti e le caratteristiche previsti dalla vigente normativa per l’adozione degli atti autorizzatori necessari”*.

Dato atto:

che il Capo III - Dirigenza ed incarichi – del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’art Art. 107 -Funzioni e responsabilità della dirigenza – testualmente recita:

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:

(omissis)

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

(omissis).

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

(omissis).

che, per tutto quanto innanzi, al Responsabile pro-tempore del Servizio III - Servizi all’individuo, alla famiglia, al cittadino -, al fine di attenersi alle prescrizioni imperative dei seguenti Organismi di controllo: a) *Comando NAS di Bari*; b) *Servizio Igiene e Sanità Pubblica ex ASL BA/5 di Putignano*; c) *Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità – Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità*, incombe l’obbligo di provvedere, con assoluta urgenza:

- a revocare l’autorizzazione provvisoria al funzionamento della Casa di Riposo “Maria Boccardi”, ai sensi dell’art. 49, comma 9, della L.R. 19/2006;
- a dichiarare conclusa ogni attività della Casa di Riposo per Anziani “Maria Boccardi” a far tempo dal 1° marzo 2014;
- a completare ogni operazione di ordine burocratico amministrativo entro il 28 febbraio del corrente anno;

- a dimettere gli anziani Ospiti della Casa di Riposo mediante riaffidamento alla propria famiglia;
- ad offrire puntuale informativa agli Ospiti della Casa di Riposo "Maria Boccardi" nonché ad ogni terzo comunque coinvolto nelle attività gestionali della medesima Casa di Riposo;
- a facilitare l'inserimento presso altra Struttura idonea, presente in Castellana Grotte o nell'immediato circondario, degli ospiti che sono privi di familiari in vita, assumendo, per questi ultimi, ogni onere, anche di natura finanziaria;

Ritenuto di dover provvedere in tal senso;

Letto il Verbale della seduta consiliare del 5 febbraio 2014;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs n. 267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità,

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa e che qui deve intendersi interamente richiamato e trascritto:

- a. revocare l'attuale autorizzazione provvisoria al funzionamento della Casa di Riposo "Maria Boccardi", ai sensi dell'art. 49, comma 9, della L.R. 19/2006;
- b. dichiarare conclusa ogni attività della Casa di Riposo per Anziani "Maria Boccardi" a far tempo dal 1° marzo 2014;
- c. completare ogni operazione di ordine burocratico amministrativo entro l'inderogabile termine del 28 febbraio del corrente anno;
- d. dimettere gli anziani Ospiti della Casa di Riposo mediante riaffidamento alla propria famiglia;
- e. offrire puntuale informativa agli Ospiti della Casa di Riposo "Maria Boccardi" nonché ad ogni terzo comunque coinvolto nelle attività gestionali della medesima Casa di Riposo;
- f. facilitare l'inserimento presso altra Struttura idonea, presente in Castellana Grotte o nell'immediato circondario, degli ospiti che sono privi di familiari in vita, assumendo, per questi ultimi, ogni onere, anche di natura finanziaria;

Di dare atto che:

- > la conclusione delle attività della Casa di Riposo "Maria Boccardi" è determinata dalle intimazioni imperative formulate dagli Organismi in premessa indicati e che le stesse attività troveranno continuità nella nuova struttura comunale di Pozzo Cuccù, in fase di ultimazione;
- > verrà riconosciuta priorità all'inserimento nella nuova struttura comunale di Pozzo Cuccù, alle istanze che perverranno da parte degli attuali Ospiti della Casa di Riposo "Maria Boccardi", non appena la medesima struttura sarà ultimata e disporrà di ogni autorizzazione definitiva all'avvio delle attività;
- > verrà posta la massima cura alla tutela psico-fisica di ogni Ospite con il diretto intervento delle Assistenti Sociali comunali, alle quali sarà indirizzata apposita Disposizione di Servizio riportante le linee guida dell'attività a svilupparsi;
- > viene ricollocato presso il Servizio III – Ufficio demografici - il dipendente attualmente assegnato alla Casa di Riposo di cui trattasi, provvedendo a riqualificare il medesimo al fine di poter utilmente operare nel nuovo settore;

Di dare atto, altresì, che gli eventuali riflessi finanziari, comunque connessi al presente Atto, formeranno oggetto di distinti Provvedimenti determinativi da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 261

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 07/02/2014 al 12/02/2014.

Castellana Grotte, 07 febbraio 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE